COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA, CONTINUATIVA E SENZA VINCOLO DI ESCLUSIVA, DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI COMMERCIALMENTE VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI SANT'OMERO

TRIENNIO 2026 – 2029

LOTTO 1: € 1.958.400,00 oltre IVA – CUI F82000570673202600001 – CIG: _____

LOTTO 2: € 1.305.600,00 oltre IVA – CUI F82000570673202600002 – CIG: _____

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

DURATA DELLA FORNITURA: 36 mesi

Articolo 1 – Oggetto della fornitura

L'appalto ha ad oggetto la fornitura a carattere periodico e continuativo, e senza vincolo di esclusiva, di tutte le specialità medicinali per uso umano e veterinario, reperibili nel normale ciclo distributivo, di farmaci generici, SOP e OTC, di specialità omeopatiche, fitoterapici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, presidi medico- chirurgici, sanitari e di tutti i prodotti comunque occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento della Farmacia Comunale di Sant'Omero (TE) – Fraz. Garrufo - Piazza XXV Aprile, 21, 64027 Sant'Omero - TE -.

Connessi alla fornitura dovranno essere garantiti i servizi, meglio specificati nei successivi articoli, di consegna e ritiro delle varie tipologie dei prodotti sopra indicati.

L'appalto prevede due lotti che saranno aggiudicati a soggetti diversi al fine di:

- un approvvigionamento costante e ininterrotto di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. La dipendenza da un unico fornitore esporrebbe la struttura al rischio di interruzioni nella disponibilità dei prodotti per cause legate alla catena di fornitura, a carenze di magazzino o a temporanee indisponibilità di specifiche referenze. La struttura a due lotti con aggiudicatari distinti garantisce la disponibilità alternativa della fornitura in ogni momento;
- diversificazione delle referenze e dei marchi: il mercato della distribuzione farmaceutica all'ingrosso è caratterizzato da specializzazioni per categoria merceologica e per assortimento di marchi. Nessun singolo operatore distribuisce la totalità delle referenze commerciabili in farmacia. La suddivisione in due lotti consente di accedere a cataloghi distinti e complementari, assicurando la massima ampiezza dell'assortimento disponibile;
- riduzione del rischio di dipendenza da un unico operatore economico.

Le condizioni contenute nel presente Capitolato si applicano a tutti i rapporti e ordinativi tra il Comune di Sant'Omero e i fornitori aggiudicatari della fornitura.

La sede presso la quale dovranno essere consegnate le forniture è la seguente: **Farmacia Comunale di Sant'Omero, Piazza XXV Aprile n. 22, 64027 Sant'Omero (TE)**.

Articolo 2 – Durata del contratto

La fornitura oggetto del presente appalto ha la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero, se precedente, dalla data di formale attivazione della fornitura, fatte salve le ipotesi risolutive previste

dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

In caso di necessità e urgenza, il Responsabile unico del progetto può disporre l'avvio anticipato dell'esecuzione della fornitura prima della stipula del contratto e, ricorrendone i presupposti, anche prima che l'aggiudicazione abbia acquisito piena efficacia, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209

L'esecuzione anticipata non comporta il perfezionamento automatico del contratto. L'aggiudicatario avrà diritto esclusivamente al pagamento delle forniture effettivamente ordinate, consegnate e regolarmente verificate, alle condizioni economiche risultanti dall'offerta e dagli atti di gara. Non saranno riconosciuti ulteriori compensi, rimborsi o indennizzi per la mancata stipula del contratto o per la successiva cessazione dell'esecuzione, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.

Qualora il contratto non venga stipulato, l'aggiudicazione perda efficacia oppure il rapporto venga risolto, la stazione appaltante potrà adottare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, le misure necessarie ad assicurare la continuità della fornitura fino all'individuazione e all'avvio del nuovo contraente. Ove ne ricorrano i presupposti e la legge lo consenta, la stazione appaltante potrà richiedere all'operatore economico di proseguire temporaneamente le forniture alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per il periodo strettamente necessario a evitare l'interruzione del servizio pubblico.

La fornitura può prevedere:

Proroga: ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare, prima della scadenza del contratto, un'opzione di proroga della durata di dodici mesi. **Proroga tecnica:** è altresì prevista la possibilità di proroga tecnica ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto principale per un periodo, comunque, non superiore a mesi sei ai sensi all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023. **Quinto d'obbligo:** ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, in relazione alle effettive esigenze di approvvigionamento della Farmacia Comunale, un aumento delle forniture fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

Art. 3. Importo presunto dell'appalto

La fornitura è suddivisa in due lotti al fine di individuare due fornitori distinti, in grado di garantire un adeguato grado di copertura dell'approvvigionamento della Farmacia Comunale.

Lotto	Oggetto del lotto	Valore AL NETTO DELL'IVA
Lotto 1	Fornitura ordinaria, continuativa e senza vincolo di esclusiva di farmaci, parafarmaci e altri prodotti commercialmente vendibili nella Farmacia Comunale di Sant'Omero – triennio 2026-2029	€ 1.958.400,00
Lotto 2	Fornitura ordinaria, continuativa e senza vincolo di esclusiva di farmaci, parafarmaci e altri prodotti commercialmente vendibili nella Farmacia Comunale di Sant'Omero – triennio 2026-2029	€ 1.305.600,00

N.B. Per entrambi i lotti è previsto:

Proroga: ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare, prima della scadenza del contratto, un'opzione di proroga della durata di dodici mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto principale. L'opzione costituisce facoltà discrezionale della stazione appaltante, non determina alcun diritto automatico dell'aggiudicatario alla prosecuzione del rapporto ed è stata computata nel valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il valore stimato di tale opzione è pari a complessivi € 1.088.000,00 al netto di IVA, così suddiviso tra i lotti:

- Lotto 1: € 652.800,00 (al netto di IVA)
- Lotto 2: € 435.200,00 (al netto di IVA)

Proroga tecnica: è altresì prevista la possibilità di proroga tecnica ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto principale per un periodo, comunque, non superiore a mesi sei ai sensi all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, la proroga tecnica potrà essere disposta

esclusivamente in presenza di oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura di affidamento, qualora la cessazione del contratto in essere possa determinare un grave pregiudizio all'interesse pubblico perseguito dalla fornitura. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura e all'individuazione del nuovo contraente, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. La proroga non opera automaticamente, non costituisce rinnovo contrattuale e non attribuisce all'aggiudicatario il diritto alla prosecuzione del rapporto per l'intero periodo massimo indicato. La sua eventuale attivazione sarà disposta con provvedimento motivato della stazione appaltante, alle condizioni previste dal contratto originario e nel rispetto dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il valore stimato di tale opzione è pari a complessivi € 544.000,00 al netto di IVA, così suddiviso tra i lotti:

- Lotto 1: € 326.400,00 (al netto di IVA)
- Lotto 2: € 217.600,00 (al netto di IVA)

Quinto d'obbligo: ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, in relazione alle effettive esigenze di approvvigionamento della Farmacia Comunale, un aumento delle forniture fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, l'aggiudicatario è tenuto a eseguire le forniture ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto principale, senza poter invocare la risoluzione del contratto. L'esercizio di tale facoltà avverrà mediante apposito provvedimento della stazione appaltante, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla legge.

Il valore stimato di tale opzione NEL TRIENNIO pari a complessivi € 652.800,00 al netto di IVA, così suddiviso tra i lotti:

- Lotto 1: € 391.680,00 (al netto di IVA)
- Lotto 2: € 261.120,00 (al netto di IVA)

Il valore complessivo di tutte le opzioni sopra indicate, per un totale generale di € 2.284.800,00 al netto di IVA, è computato nel valore globale stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, senza che ciò comporti alcun obbligo di effettiva attivazione delle opzioni medesime in favore degli aggiudicatari.

Quadro riepilogativo dei costi (al netto di IVA) PER PROROGA CONTRATTUALE E PROROGA TECNICA E QUINTO D'OBBLIGO

Lotto	Proroga contrattuale (12 mesi)	Proroga tecnica (massimo 6 mesi)	Quinto d'obbligo (20%)	Totale opzioni e quinto d'obbligo
Lotto 1	€ 652.800,00	€ 326.400,00	€ 391.680,00	€ 1.370.880,00
Lotto 2	€ 435.200,00	€ 217.600,00	€ 261.120,00	€ 913.920,00
TOTALE	€ 1.088.000,00	€ 544.000,00	€ 652.800,00	€ 2.284.800,00

Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo dell'importo a base di gara, della proroga contrattuale, della proroga tecnica e del quinto d'obbligo, è pari a € 5.548.800,00, al netto dell'IVA, delle altre imposte e dei contributi eventualmente dovuti.

Quadro Economico Complessivo (valori al netto di IVA)

Voce di costo	Lotto 1	Lotto 2	Totale complessivo
Importo a base di gara (triennio 2026-2029)	€ 1.958.400,00	€ 1.305.600,00	€ 3.264.000,00
Proroga contrattuale (12 mesi)	€ 652.800,00	€ 435.200,00	€ 1.088.000,00
Proroga tecnica (massimo 6 mesi)	€ 326.400,00	€ 217.600,00	€ 544.000,00
Quinto d'obbligo – 20% dell'importo contrattuale	€ 391.680,00	€ 261.120,00	€ 652.800,00
VALORE GLOBALE STIMATO	**€ 3.329.280,00**	**€ 2.219.520,00**	**€ 5.548.800,00**

Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo dell'importo a base di gara, della proroga contrattuale, della proroga tecnica e del quinto d'obbligo, è pari a € 5.548.800,00, al netto dell'IVA, delle altre imposte e dei contributi eventualmente dovuti.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a € 0,00, non ravvisandosi rischi da interferenza tra le attività della stazione appaltante e quelle dell'aggiudicatario; pertanto, non è necessaria la predisposizione del DUVRI.

Gli importi indicati per ciascun lotto hanno valore puramente indicativo e presuntivo, essendo basati su una stima dei consumi storici e storici-prevedibili della Farmacia Comunale.

Nel corso dell'intero periodo di efficacia del contratto (inclusa l'eventuale attivazione delle proroghe), le prestazioni complessive potranno variare in diminuzione in funzione delle effettive e concrete esigenze operative della farmacia e dell'andamento della domanda di mercato, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Il mancato raggiungimento del valore massimo stimato dell'appalto non costituisce inadempimento contrattuale da parte della stazione appaltante, né comporta alcun obbligo di spesa minima garantita.

Di conseguenza, gli aggiudicatari non potranno avanzare alcuna pretesa risarcitoria, richiedere indennizzi o sollevare eccezioni di sorta a seguito della mancata o parziale esecuzione del plafond stimato.

L'affidamento del servizio non conferisce all'aggiudicatario alcun diritto di esclusiva.

La Farmacia Comunale di Sant'Omero resta pienamente libera di acquistare farmaci, parafarmaci o altri prodotti commercialmente vendibili anche da soggetti terzi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- indisponibilità o carenza temporanea dei prodotti da parte dell'aggiudicatario;
- necessità di evadere ordini urgenti o specifici non soddisfabili tempestivamente dal fornitore;
- condizioni di mercato eccezionalmente più favorevoli offerte da altri operatori (es. sconti promozionali, canali paralleli, offerte stock).

L'attivazione di approvvigionamenti alternativi non costituisce inadempimento contrattuale da parte della stazione appaltante e non darà diritto all'aggiudicatario di richiedere indennizzi, compensi o risarcimenti di alcun genere.

Articolo 4 – Articolazione dell'appalto, aggiudicazione

La composizione percentuale delle categorie merceologiche è stimata secondo la tabella seguente.

L'offerta deve essere formulata indicando, per ciascuna tipologia, una percentuale di sconto non inferiore alla soglia minima prevista.

	Tipologia della fornitura	Sconto minimo % soggetto a rialzo	*Incidenza %*
A	*Farmaco Etico Fascia A e Farmaco Etico Fascia C*	*32,00*	*49*
B	*Medicinali generici e genericabili in fascia A*	*38,35*	*9*
C	*Medicinali generici in fascia C*	*65,00*	*5*
D	*Medicinali SOP*	*35,00*	*1,60*
E	*OTC*	*40,00*	*1,50*
F	*Omeopatia*	*34,00*	*0,20*
G	*Infanzia*	*26,00*	*0,50*
H	*Latti*	*18,00*	*0,12*
I	*Veterinaria*	*33,00*	*0,20*
L	*Integratori alimentari*	*33,00*	*1,00*
M	*Cosmetica*	*33,00*	*0,88*
N	*Parafarmaci, dispositivi medici, presidi medico chirurgici*	*35,00*	*31,00*

L'importo delle forniture e il riparto percentuale tra le categorie merceologiche sono meramente indicativi ai fini dell'aggiudicazione e potranno variare entro i limiti della spesa complessiva assegnata.

Il ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'operatore economico rimarrà fisso, invariabile e vincolante per l'intera durata del contratto, incluse le eventuali opzioni di proroghe contrattuali e tecniche e quinto d'obbligo.

Restano fatti salvi esclusivamente gli aggiornamenti dei prezzi ufficiali di riferimento (es. variazioni del prezzo al pubblico fissate da AIFA o dalle autorità competenti) previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Eventuali condizioni di miglior favore o extra-sconti concessi dal fornitore nel corso del rapporto dovranno essere espressi e applicati esclusivamente come percentuale di sconto netto aggiuntivo in fattura.

La selezione delle offerte avviene applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, mediante individuazione della più alta percentuale di ribasso medio ponderato. Sono escluse le offerte che riportano uno o più ribassi inferiori alle soglie minime indicate nella tabella, nonché le offerte prive dell'indicazione di una o più percentuali.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, possono presentare offerte per uno e per due lotti.

Tuttavia:
- il concorrente che presenta l'offerta per più lotti e che risulterà aggiudicatario del lotto n. 1 non può aggiudicarsi alcun altro lotto.

L'altra offerta eventualmente presentata non sarà considerata e valutata.

L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto in favore dell'offerta che presenti lo sconto medio ponderato più alto, da calcolare con le seguenti modalità:

- le percentuali di sconto offerte per le tipologie di prodotto A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N avranno un peso proporzionale alla percentuale di fornitura indicata schematizzato nella seguente formula:

(sconto A * INCIDENZA) + (sconto B °INCIDENZA) + (sconto C * INCIDENZA) + (sconto D * INCIDENZA) + (sconto E *INCIDENZA) + (sconto F * INCIDENZA) + (sconto G * INCIDENZA) + (sconto H * INCIDENZA) + (sconto I * INCIDENZA) + (sconto L * INCIDENZA) + (sconto M * INCIDENZA) + (sconto N * INCIDENZA) /100;

Si specifica che l'offerta dei concorrenti dovrà recare quindi l'indicazione delle percentuali di sconto offerte.

Il ribasso medio ponderato rileva esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria; ciascun contraente resta vincolato, per ogni tipologia di fornitura, alla percentuale di sconto offerta per la relativa categoria.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Gli operatori economici esonerano il Comune di Sant'Omero (TE) da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema ed a inviare i relativi documenti necessari alla partecipazione alla procedura.

Il Comune di Sant'Omero (TE) si riserva la facoltà di revocare la procedura di affidamento in qualunque momento o comunque di non procedere alla stipula del contratto con l'operatore economico risultato affidatario a causa dell'insorgenza di specifiche ragioni/sopravvenute esigenze.

Articolo 5 – Modalità e termini di consegna

Le consegne dei prodotti oggetto della fornitura, anche se di modesta entità, devono avvenire, con onere a completo carico del fornitore, presso la Farmacia Comunale di Sant'Omero.

Le casse contenenti la merce devono essere consegnate all'interno della farmacia a un incaricato della stessa e non possono, per alcun motivo, essere lasciate all'esterno incustodite o esposte agli agenti atmosferici.

Le consegne devono avvenire due volte al giorno, dal lunedì al sabato con i seguenti orari:

Tabella degli Orari di Consegna della Fornitura

Giorno della settimana	Consegna Mattina	Consegna Pomeriggio
Dal lunedì al sabato (per ordini effettuati nel pomeriggio del giorno precedente la consegna)	**Entro le ore 10:30**	**-----**
Dal lunedì al sabato (per ordini effettuati nella mattina del giorno della consegna)		**Entro le ore 18:30**
Domenica e Festivi (per ordini effettuati nel pomeriggio del giorno recedente la domenica o il festivo)	**Entro le ore 10,30**	

Gli ordini di consegna saranno effettuati per via telematica entro le ore 20.30 del giorno precedente per le consegne mattutine ed entro le ore 13.30 del medesimo giorno per la consegna pomeridiana.

Agli orari indicati si applica una tolleranza massima di trenta minuti.

La consegna degli stupefacenti deve avvenire entro 24 ore dal recapito del buono d'acquisto presso la ditta. La richiesta può essere anticipata anche mediante altri strumenti di comunicazione in uso. La gestione e la trasmissione degli ordini avvengono attraverso i supporti informatici disponibili presso la farmacia.

Gli aggiudicatari devono garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi relativi alla conservazione, al trasporto e alla consegna dei prodotti, compresi quelli previsti dal D.Lgs. n. 219/2006 e successive modificazioni.

La consegna si intende effettuata, per quanto riguarda il numero dei colli, con la sottoscrizione della documentazione da parte del Direttore della Farmacia Comunale o di un suo incaricato. Prima di tale adempimento ogni rischio connesso al trasporto è a carico dell'aggiudicatario.

Le consegne dei prodotti oggetto della presente fornitura, anche se di modesta entità, dovranno avvenire, con onere a completo carico del fornitore, presso la farmacia comunale. Le casse contenenti la merce, dovranno essere tassativamente consegnate all'interno della Farmacia ad un incaricato della farmacia e, per nessun motivo, lasciate all'esterno incustodite ed esposte agli agenti atmosferici. In caso di violazione verrà applicata una penale ai sensi del successivo.

In caso di mancata consegna nei termini, la Farmacia Comunale può rifiutare i prodotti e rivolgersi ad altro fornitore, addebitando all'aggiudicatario inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello sostenuto, anche mediante trattenuta sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario.

I prodotti non conformi a quelli ordinati devono essere ritirati e accreditati o sostituiti a cura e spese dell'aggiudicatario, salva la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Gli aggiudicatari devono garantire un servizio informativo relativo a ritiri, revoche e variazioni riguardanti farmaci, presidi medico-chirurgici e normativa di settore.

Sono inoltre richieste le seguenti obbligazioni contrattuali:

- garantire alla Farmacia Comunale un servizio di informazioni tecniche relative a variazioni di prezzi, circolari ministeriali e regionali e documentazione di interesse della Gazzetta Ufficiale;
- attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP, ai sensi della normativa vigente;
- concedere alla Farmacia Comunale di Sant'Omero le offerte speciali e le campagne promozionali o stagionali, nonché fornire materiale divulgativo, cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa utile e di supporto alle vendite;
- effettuare il servizio di transfer order.

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- **conformità alle norme vigenti, nazionali e comunitarie**, per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e all'uso; qualora nel corso della validità contrattuale sopravvenissero innovazioni normative in merito, il fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate;
- conformità in termine di etichetta o stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto e/o confezione;
- data di scadenza non inferiore a dieci mesi rispetto alla data di avvenuta consegna per tutti i farmaci e i parafarmaci, salvo prodotti urgenti e difficilmente reperibili;
- conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. (Codice comunitario dei medicinali per uso umano);
- confezionamento idoneo a garantire la corretta conservazione dei prodotti, anche durante le fasi del trasporto. Nello specifico, per i farmaci da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire osservando scrupolosamente le Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 2013/C 343/01 (e successivi aggiornamenti).

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Articolo 7 – Avvio dell'esecuzione del contratto

L'aggiudicatario è tenuto a uniformarsi tempestivamente alle istruzioni e alle direttive fornite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

In caso di mancato o ritardato adempimento, la stazione appaltante diffiderà l'operatore ad adempiere assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni; decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., incamerare la garanzia definitiva e procedere all'esecuzione in danno, fermo restando il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Articolo 8 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove il Direttore dell'esecuzione lo ritenga opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria.

Articolo 9 – Variazioni entro il 20 per cento

Ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di variare l'importo del contratto, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza di un quinto (20 per cento) dell'importo originario.

In tale ipotesi, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nel contratto iniziale, senza poter vantare alcun diritto a indennizzi, compensi aggiuntivi o risoluzione del rapporto.

Articolo 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, fornendone le ragioni.

La sospensione può essere ordinata per ragioni di necessità o di pubblico interesse, compresa l'interruzione dei finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, nonché in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione dell'appalto.
Il Direttore dell'esecuzione, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, redige apposito verbale di sospensione. Venute meno le cause della sospensione, redige il verbale di ripresa, indicando il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e dei suoi effetti.
In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 121 del Decreto legislativo n. 36/2023.

Articolo 11 – Attestazione di regolare esecuzione
L'appalto è soggetto a verifica di conformità, finalizzata ad accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
La verifica di conformità è svolta dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi dell'art. 114 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il Direttore della Farmacia Comunale, o un suo incaricato, partecipa alle operazioni di verifica in qualità di soggetto delegato dal DEC per gli aspetti tecnico-farmaceutici, ai sensi del medesimo articolo. Le risultanze della verifica sono formalizzate dal DEC nell'attestazione di regolare esecuzione.

Articolo 12 – Altri oneri a carico della ditta aggiudicataria
Gli ordini di farmaci e degli altri prodotti si svolgono mediante collegamento informatico diretto, via Internet, compatibile con i sistemi in uso presso la Farmacia Comunale. In caso di mancato funzionamento del collegamento può essere utilizzata la comunicazione telefonica; gli aggiudicatari devono pertanto fornire un numero telefonico di reperibilità dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Il servizio di assistenza deve essere dimensionato in modo da assicurare alla Farmacia Comunale una risposta in tempi rapidi e comunque compatibili con le esigenze del servizio.
Deve essere garantito un sistema di bolla elettronica e un listino prezzi informatico nel contenuto e nel formato richiesti dalla Farmacia Comunale.
I rifornimenti devono essere assicurati anche in condizioni di scioperi o blocchi delle farmacie private, a tutela del servizio pubblico erogato dalla Farmacia Comunale.
Gli aggiudicatari devono garantire il ritiro e il rimborso dei prodotti divenuti invendibili a seguito di variazioni nella registrazione, nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche, ovvero a seguito di disposizioni di legge.

- fornire, se richiesto, la documentazione merceologica dei beni forniti; bolle e fatture devono consentire di individuare con chiarezza la categoria di appartenenza e verificare la correttezza degli sconti;
- applicare le migliori condizioni di vendita praticate ad altri clienti in occasione di campagne commerciali, informando tempestivamente la Farmacia Comunale dell'extra-sconto praticato;
- fornire la documentazione contabile necessaria e assicurare il collegamento informatico per la trasmissione dei DDT elettronici, delle bolle, delle fatture e delle note di credito;
- riepilogare i DDT di ciascun mese in una o più fatture da trasmettere al Comune entro il giorno 5 del mese successivo;
- emettere fatture e note di credito intestate al Comune di Sant'Omero, Via Vittorio Veneto n. 52, 64027 Sant'Omero (TE), codice fiscale 82002660676, P. IVA 00523850675, e inviarle all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.santomero.te.it, indicando il CIG della fornitura;
- osservare gli obblighi di legge relativi ai contratti di lavoro, all'assicurazione del personale, alla previdenza sociale e alla sicurezza sul lavoro;
- osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Omero;
- adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e a prevenire incidenti e danni, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;

- garantire l’informazione, la formazione e l’addestramento del personale impiegato e osservare le disposizioni delle autorità competenti in materia di prevenzione sanitaria.

Articolo 13 – Modifiche ai prezzi unitari di riferimento

La percentuale di ribasso offerta in sede di gara rimane fissa e invariabile per tutta la durata del contratto, comprese le eventuali proroghe.

Per i farmaci soggetti a prezzo AIFA e per i parafarmaci con prezzo di listino ufficiale del produttore, il prezzo contrattuale è determinato applicando la percentuale di ribasso offerta al prezzo ufficiale vigente al momento del singolo ordine. Poiché il corrispettivo è determinato sulla base di un’indicizzazione a prezzi ufficiali di riferimento, ai sensi dell’art. 60, comma 4-ter, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la revisione dei prezzi di cui al comma 1 non trova applicazione a tali categorie.

Per i prodotti di libera vendita privi di prezzo ufficiale di riferimento, per i dispositivi non soggetti a prontuario AIFA e per le categorie assimilate, si applica la revisione obbligatoria ai sensi dell’art. 60, commi 1, 2, lettera b), e 3, lettera b), del Decreto legislativo n. 36/2023 e dell’Allegato II.2-bis.

Ai fini della determinazione della variazione, ai sensi dell’art. 60, comma 3, lettera b), del Codice e dell’art. 3 dell’Allegato II 2-bis, è utilizzato l’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al netto dei tabacchi, indice generale, pubblicato mensilmente dall’ISTAT, quale parametro contrattuale unitario per i prodotti non soggetti a tariffazione o a prezzo regolato dall’AIFA.

Il monitoraggio è effettuato al momento della stipula e nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno di esecuzione.

La revisione si attiva in presenza di una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo contrattuale riferito alla categoria e opera nella misura dell’80% della variazione eccedente la soglia del 5%, applicandosi alle sole prestazioni ancora da eseguire.

Il nuovo valore di riferimento è quello dell’indice relativo al mese in cui la revisione è stata effettuata. La revisione incide esclusivamente sul prezzo base di riferimento e non sulla percentuale di ribasso, che resta fissa.

La variazione percentuale è calcolata mediante la seguente formula:

[(Indice del mese di rilevazione − Indice del mese base) / Indice del mese base] × 100.

Il mese base è il mese di stipula del contratto. Il mese di rilevazione è quello in cui viene accertata la sussistenza delle condizioni oggettive per l’attivazione della revisione. Qualora il dato relativo al mese di rilevazione non sia ancora disponibile, è utilizzato l’ultimo dato ISTAT pubblicato, con successivo conguaglio.

In caso di variazione positiva dell’indice, il corrispettivo delle prestazioni residue è aumentato; in caso di variazione negativa dell’indice, il medesimo corrispettivo è proporzionalmente ridotto.

Articolo 14 – Resi

Gli aggiudicatari sono obbligati a ritirare i prodotti acquistati dalla Farmacia Comunale e rimasti invenduti in magazzino da almeno 180 giorni dalla data di consegna. A fronte del ritiro, il fornitore dovrà emettere la relativa nota di credito per l'intero importo originariamente fatturato, al netto dello sconto di gara e di eventuali extra-sconti applicati.

Gli operatori economici sono altresì obbligati a garantire il tempestivo ritiro e la contestuale nota di credito per tutte le specialità medicinali e i prodotti farmaceutici che subiscano variazioni nella composizione, nel foglietto illustrativo, nel confezionamento o nelle indicazioni terapeutiche (disposte da AIFA o dalle aziende produttrici), nonché in caso di lotti ritirati dal commercio.

Tutte le operazioni di reso di cui al presente articolo dovranno essere regolate e contabilizzate su base mensile mediante l'emissione delle relative note di credito, previa rendicontazione da parte del Direttore della Farmacia.

Articolo 15– Penali

Gli aggiudicatari si impegnano ad accettare le attività di controllo da parte dei soggetti incaricati dall'Amministrazione comunale. Le inosservanze agli obblighi contrattuali sono oggetto di specifica contestazione.

In caso di mancata consegna totale o parziale dei medicinali, o di mancata corrispondenza ai requisiti richiesti, la Farmacia Comunale di Sant'Omero può approvvigionarsi presso altra ditta, addebitando all'aggiudicatario inadempiente i maggiori costi sostenuti.

In particolare, possono essere applicate le seguenti penali:

- in caso di ritardo superiore a un'ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, una penale pari al 5% del valore globale dell'ordine contestato;
- in caso di ritardo superiore alla giornata lavorativa, una penale pari al 20% del valore globale dell'ordine contestato.

Il Direttore dell'esecuzione propone l'applicazione della penale al Responsabile Unico del Progetto, specificandone l'importo.

L'applicazione è preceduta da contestazione scritta del RUP; la ditta può presentare controdeduzioni entro tre giorni dal ricevimento. In caso di gravi violazioni, la stazione appaltante può sospendere il servizio e affidarlo provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico dell'inadempiente, fatta salva l'escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale deve essere effettuato entro 15 giorni dalla notifica o ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine, la stazione appaltante può trattenere la penale sul corrispettivo della prima fattura utile o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la ditta deve reintegrare la garanzia entro dieci giorni, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 16 - Altri oneri a carico della Ditta aggiudicataria

I rapporti relativi agli ordini dei farmaci e di altri prodotti oggetto della fornitura si svolgeranno tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via Internet) compatibile con i sistemi informatici in uso presso la Farmacia Comunale.

Nel caso di mancato funzionamento di detto collegamento potrà essere utilizzata la comunicazione telefonica e pertanto la ditta aggiudicataria di ciascun lotto è obbligata a fornire un numero telefonico di reperibilità.

In particolare, sia per il collegamento informatico sia per quello telematico sia, infine, per quello diretto con gli operatori, il servizio di assistenza dovrà essere dimensionato per assicurare alla Farmacia Comunale una risposta entro un tempo massimo di qualche minuto.

Dovrà essere garantito il sistema di bolla elettronica unitamente ad un listino prezzi informatico con contenuto e formato richiesto dalla Farmacia comunale destinataria della fornitura.

I rifornimenti dovranno essere assicurati evitando difformità di fornitura anche in condizioni di scioperi o blocchi delle farmacie private, a tutela del servizio pubblico erogato dalla Farmacia Comunale.

La ditta aggiudicataria di ciascun lotto dovrà:

• fornire, se richiesto, ai fini dell'ordine e della fatturazione, la documentazione che contenga la specifica merceologica dei beni forniti;

• bolle e fatture dovranno indicare un riepilogo di facile lettura ed individuazione nella categoria di appartenenza, secondo la tabella di cui all'art. 4 del presente capitolato, così da consentire la verifica della correttezza degli sconti;

• applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto della fornitura, effettuate dalle Ditte verso altri clienti in occasione di campagne commerciali, specificando ed informando tempestivamente la Farmacia Comunale sull'entità dell'extra sconto praticato rispetto a quello contrattuale;

• fornire, al fine di consentire il regolare pagamento delle fatture, la documentazione contabile, assicurando alla farmacia comunale il collegamento informatico per la trasmissione dei D.D.T elettronici, delle bolle, delle fatture, delle note di credito degli sconti applicati;

• riepilogare tutti i D.D.T di ciascun mese in una o più fatture.

In sede di fatturazione tutti i prodotti forniti dovranno avere la specifica dei prezzi di listino e lo sconto applicato, nonché un riepilogo degli acquisti di ciascuna fattura distinto per prodotto e per categoria merceologica. Il soggetto affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dalla legge relativamente ai contratti di lavoro, alla assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, all'assicurazione malattie ed alla previdenza sociale.
Il soggetto affidatario esegue tutti i servizi sotto la propria responsabilità, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti sia del personale che di terzi.
Il mancato rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci occupati nei lavori costituenti oggetto del presente bando costituisce inadempienza contrattuale.
L'aggiudicatario si impegna all'osservanza, per quanto compatibili, di tutti gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001", ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del "Codice di comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Sant'Omero" approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sant'Omero n. 120 del 15/07/2026.
In caso di violazione di tali obblighi è prevista la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. L'appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le norme di sicurezza e si impegna all'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la completa sicurezza e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi, nonché ad evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, in ottemperanza al D. Lgs. n. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i., assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.
L'Aggiudicataria curerà, inoltre, l'informazione, la formazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi, sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione.
L'Aggiudicataria deve garantire lo svolgimento dei corsi di addestramento obbligatori previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a tutto il personale impiegato, con oneri di spesa a proprio carico
L'affidatario si obbliga ad osservare le normative vigenti ed ogni disposizione emessa dalle autorità competenti in materia di prevenzione sanitaria.

Articolo 17 – Pagamenti
I pagamenti sono effettuati dal Comune di Sant'Omero entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di verifica della conformità. Le fatture elettroniche devono essere trasmesse al Codice Univoco UFR98E.
La procedura di verifica ha una durata massima di dieci giorni dall'ultima consegna mensile riepilogata nella fattura ed è finalizzata ad accertare la corrispondenza tra DDT e forniture consegnate, prodotti e categorie merceologiche, prezzi di listino e sconti offerti, eventuali extra-sconti e note di credito relative ai resi.
Le operazioni di verifica e riscontro della corrispondenza qualitativa, quantitativa e dei prezzi dei prodotti indicati in fattura rispetto a quanto ordinato e consegnato sono svolte direttamente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 (ovvero da personale della farmacia da lui formalmente incaricato).
Il DEC procede al controllo materiale della merce all'atto della ricezione e al monitoraggio costante dei flussi di fatturazione elettronica. Tale attività di verifica comprende, a titolo tassativo, il riscontro analitico:

- delle scontistiche applicate in fattura, accertando la perfetta corrispondenza con il ribasso percentuale offerto in sede di gara e l'esatta applicazione di eventuali extra-sconti concessi come percentuale di sconto netto aggiunto;
- della correttezza dei prezzi ufficiali di riferimento e dei relativi aggiornamenti normativi o regolamentari tempo per tempo vigenti;
- della regolarità contabile e fiscale dei documenti, verificando l'assenza di sconti in merce o omaggi non tracciati e la corrispondenza tra i Documenti di Trasporto (DdT) e le fatture elettroniche;
- del rispetto dei patti contrattuali correlati, quali le tempistiche di consegna e l'attivazione delle procedure di reso per i prodotti invenduti o variati.

L'esito positivo di tali integrali riscontri equivale ad attestazione di regolare esecuzione della fornitura e costituisce titolo per l'approvazione formale e la successiva liquidazione della fattura.

Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, qualora il DEC non comunichi alcuna contestazione o difformità entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della fattura elettronica o del documento di consegna, la fornitura si intende formalmente accettata e il servizio finanziario competente è autorizzato a procedere all'emissione del mandato di pagamento e alla conseguente liquidazione della fattura, senza necessità di ulteriore visto o adempimento da parte del DEC.

In caso di esito negativo o parziale, il Comune comunica le contestazioni entro dieci giorni. Il termine di pagamento per la parte non contestata decorre dal completamento della verifica; per la parte contestata decorre dalla ricezione della nota di credito o della documentazione rettificativa.
Ulteriore condizione per il pagamento è la regolarità contributiva, accertata mediante DURC. Le fatturazioni devono avvenire mensilmente e la vendita delle specialità veterinarie deve essere riepilogata separatamente nella fattura o fatturata separatamente. Restano fermi gli obblighi di comunicazione del conto corrente dedicato e dei soggetti autorizzati a operarvi ai sensi della legge n. 136/2010.
Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, non è prevista alcuna anticipazione sul prezzo contrattuale in favore degli aggiudicatari. Il presente appalto rientra tra i contratti di fornitura di cui all'Allegato II.14 al medesimo Codice, per i quali le disposizioni sull'anticipazione non trovano applicazione. Ogni richiesta in tal senso degli aggiudicatari è pertanto priva di fondamento contrattuale e normativo.

Articolo 18 – Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art. 117 del Decreto legislativo n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, l’aggiudicatario deve costituire, a pena di decadenza dall’affidamento, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dalla legge.
La garanzia è prestata a tutela dell’esatto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento e del rimborso delle somme pagate in più rispetto alla liquidazione finale, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.
La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative in possesso dei requisiti di solvibilità previsti dalla legge o da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 e deve essere conforme allo schema tipo vigente.
L’importo è calcolato in percentuale sul valore globale dell’appalto secondo l’art. 117 del Codice. Si applica la disciplina sulle riduzioni prevista per la garanzia provvisoria.
La garanzia deve essere reintegrata qualora sia stata parzialmente o totalmente incamerata e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.

Articolo 19 – Danni e responsabilità civile
Il fornitore assume ogni responsabilità per i danni causati a persone o beni dell’Amministrazione o di terzi, derivanti da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, **anche se imputabili a propri dipendenti, collaboratori, subappaltatori o ausiliari a qualsiasi titolo coinvolti**.

Articolo 20 – Cessione dei crediti
È vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzata dal Comune. Le cessioni non autorizzate sono inefficaci. Per l’eventuale cessione dei crediti l’aggiudicatario deve conformarsi alla normativa vigente in materia di pubbliche amministrazioni. Si applica l’art. 120, comma 12, del Decreto legislativo n. 36/2023.

Articolo 21 – Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso nel rispetto dell'**art. 119 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36** e delle condizioni previste dai documenti di gara. L'operatore economico deve indicare obbligatoriamente, in sede di offerta, le prestazioni o le parti di contratto che intende subappaltare; **la mancata o incompleta indicazione delle prestazioni da subappaltare comporta l'impossibilità assoluta di autorizzare il subappalto in fase esecutiva**.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Il subappaltatore deve possedere i requisiti di qualificazione per le prestazioni affidate e non devono sussistere nei suoi confronti le cause di esclusione previste dal Codice. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni subappaltate, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Codice.

I contratti di subappalto devono rispettare gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, revisione dei prezzi, tracciabilità e ogni altra condizione prevista dall'art. 119 del Codice e dai documenti di gara.

Ai sensi dell'**art. 119, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**, come modificato dal **D.Lgs. n. 209/2024**, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al **20% delle prestazioni subappaltabili**, con piccole e medie imprese (PMI) come definite dall'**articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1** al medesimo Codice, **fatta salva una diversa soglia espressamente indicata e motivata dall'operatore economico in sede di offerta** in ragione dell'oggetto o delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento. Il mancato rispetto della quota minima di legge o di quella diversa validamente offerta in sede di gara costituisce inadempimento contrattuale.

Articolo 22 – Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 122 del Decreto legislativo n. 36/2023 e nelle ulteriori ipotesi previste dal presente Capitolato.

In tutti i casi di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Ogni inadempienza è contestata per iscritto dal Direttore dell'esecuzione o dal RUP, mediante PEC, con assegnazione di un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per la presentazione delle osservazioni.

La stazione appaltante può risolvere il contratto, tra l'altro, nei seguenti casi:

- frode, gravi o reiterate inadempienze e negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- gravi e reiterate violazioni non eliminate a seguito di diffida formale;
- interruzione o sospensione arbitraria e ingiustificata della fornitura;
- sopravvenute cause di esclusione o ostative legate alla legislazione antimafia;
- condanna definitiva del rappresentante per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- apertura di procedure concorsuali o di regolazione della crisi e dell'insolvenza, quando ricorrano i presupposti per la risoluzione ai sensi dell'art. 122 del Decreto legislativo n. 36/2023 e della normativa vigente;
- reiterata fornitura di prodotti difformi dal Capitolato o dalla normativa applicabile e reiterata applicazione delle penali di cui al presente art. 14;
- subappalto non autorizzato;
- cessione non autorizzata del contratto o dei crediti;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In caso di risoluzione, il Comune può affidare a terzi le forniture in danno dell'aggiudicatario inadempiente, addebitando le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggiori danni e all'escussione della garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di seguito "Codice antimafia"), la stipula del contratto è subordinata

all'acquisizione della documentazione antimafia nei confronti dell'aggiudicatario e di tutti i soggetti a questi riferibili ai sensi dell'art. 85 del medesimo decreto.
Atteso che il valore complessivo stimato del presente appalto, comprensivo delle opzioni di proroga, supera la soglia di € 150.000,00 di cui all'art. 83, comma 3, lettera e), del Codice antimafia, con conseguente obbligo di acquisizione dell'informazione antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 del medesimo decreto.
Ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011, nelle more del rilascio della documentazione antimafia definitiva, la stazione appaltante può procedere alla stipula del contratto sulla base di informativa liberatoria provvisoria, sotto condizione risolutiva. Il contratto si risolve di diritto, senza necessità di pronuncia giudiziale e senza diritto ad alcun indennizzo a favore dell'aggiudicatario, in caso di successiva emissione di informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011.
L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi variazione soggettiva rilevante ai fini della normativa antimafia che intervenga nel corso dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 159/2011. L'omessa comunicazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il requisito di assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 deve essere posseduto con continuità non solo al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ma per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e per l'intera fase di esecuzione del contratto.
In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, all'escussione della garanzia definitiva e alla segnalazione ad ANAC ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 159/2011, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Articolo 21 – Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno 20 giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario. In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite e all'indennizzo previsto dall'art. 123 del Decreto legislativo n. 36/2023 e dal relativo Allegato II.14.

Articolo 23 – Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Sant'Omero avviene in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale vigente. La base giuridica del trattamento è costituita dall'**art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e) del GDPR**, in quanto il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
I dati trattati comprendono dati identificativi, fiscali, assicurativi, bancari, relativi al personale e, ai sensi dell'**art. 10 del GDPR e dell'art. 2-octies del D.Lgs. 196/2003**, dati giudiziari nei limiti strettamente necessari alle verifiche previste dalla legge. I dati saranno conservati per il periodo stabilito dalla normativa in materia di contratti pubblici, fiscale e di conservazione degli atti amministrativi. Il Titolare del trattamento è il Comune di Sant'Omero.

Articolo 24 – Riservatezza

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, comprese quelle trattate mediante apparecchiature o sistemi informatici, di cui venga a conoscenza o in possesso in ragione del presente affidamento, e di non divulgarli né utilizzarli per finalità diverse da quelle strettamente necessarie all'esecuzione del contratto. **Tale obbligo di riservatezza sopravvive alla cessazione degli effetti del contratto per qualsiasi causa intervenuta e resta valido per tutto il periodo di tutela previsto dalla legge.**
L'appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori e subappaltatori, **impegnandosi a segnalare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi violazione o potenziale rischio per la riservatezza dei dati di cui venga a conoscenza.** In caso di inosservanza dei predetti obblighi, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare

Firmato digitalmente da

Giuseppe Foschi

C = IT

ontratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del maggior

go di sistemi di intelligenza artificiale

della legge 23 settembre 2025, n. 132 e della progressiva efficacia delle disposizioni del Reg[illegible] (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 in materia di intelligenza artificiale, l'aggiudicatario dichiara, secondo quanto richiesto dalla domanda di partecipazione, se nella predisposizione della documentazione di gara e dell'offerta economica ha utilizzato sistemi di intelligenza artificiale e se intende utilizzarli nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura.
In caso affermativo, l'aggiudicatario dichiara di avere utilizzato, ovvero si impegna a utilizzare, tali sistemi nel rispetto della disciplina vigente in materia di intelligenza artificiale, protezione dei dati personali, sicurezza delle informazioni, riservatezza e proprietà intellettuale.
La dichiarazione ha finalità di trasparenza e non costituisce requisito di partecipazione né elemento di valutazione dell'offerta. Per eventuali prestazioni professionali di natura intellettuale rese nell'ambito dell'esecuzione, restano ferme le disposizioni dell'art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132.

Articolo 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore deve comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi.
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le transazioni devono essere eseguite mediante banche, Poste Italiane S.p.A. o strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta la risoluzione di diritto del contratto nei casi previsti dalla legge.

Articolo 27 – Controversie e clausole finali
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla gara, alla stipulazione, alla scritturazione, ai bolli e alla registrazione del contratto, comprese quelle relative alle variazioni nel corso dell'esecuzione, sono a carico dell'aggiudicatario.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale di appalto si applicano le disposizioni del Codice civile, del Decreto legislativo n. 36/2023 e della normativa vigente in materia.
Per le controversie relative all'esecuzione e all'interpretazione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Teramo.

Firmato digitalmente da

Giuseppe Foschi

C = IT